

FILARMONICA COMUNALE DI SAN GIULIANO TERME
denominata "Filarmonica Sangiulianese"

STATUTO

PREMESSA:

Nel territorio comunale hanno da sempre operato delle bande musicali con un'antica tradizione e storia. Oggi si determina la necessità di provvedere alla costituzione di un nuovo organismo bandistico, che raccolga la memoria e la storia della Filarmonica G. Verdi di Molina di Quosa, banda ancora viva e attiva, e di molti musicanti della Filarmonica G. Rossini di Pontasserchio.

Un'antica e nobile tradizione di San Giuliano Terme sta rinascendo con lo spirito di favorire una crescita culturale e sociale della comunità, ma anche per la passione e per il piacere che la musica delle bande dà sempre a tutti, in ogni occasione e appuntamenti importanti o festosi della comunità locale. La nuova Filarmonica può diventare punto di riferimento per molti giovani e appassionati di musica bandistica e può essere messaggio e stimolo per la diffusione di una cultura musicale che ha fatto la storia della musica popolare in Italia.

Il Comune di San Giuliano Terme, facendo parte di questa nuova Filarmonica come socio sostenitore, dimostra in questo modo la volontà di traghettare verso il futuro il patrimonio degli organismi bandistici popolari che in varie epoche hanno caratterizzato l'associazionismo culturale così ricco del territorio del Comune stesso.

La nuova Filarmonica avrà cura di recuperare la memoria storica delle filarmoniche e associazioni bandistiche che hanno avuto un'importanza notevole nel territorio del Comune di San Giuliano Terme, attraverso la raccolta di documenti, fonti orali e quant'altro.

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - E' istituita a San Giuliano Terme la Filarmonica comunale denominata "Filarmonica Sangiulianese", associazione apolitica senza scopo di lucro.

Art. 2 - Scopo della Filarmonica è l'insegnamento, lo studio, l'esecuzione, la divulgazione della musica strumentale popolare bandistica e della cultura musicale.

Art. 3 - I mezzi della Filarmonica per conseguire i fini sociali sono costituiti da:

- quote dei soci attivi (quota simbolica);
- quote dei soci ordinari (quota base);
- quote dei soci sostenitori;
- elargizioni e sovvenzioni da enti pubblici e privati;
- proventi delle prestazioni musicali.

La Filarmonica non persegue fini di lucro, non ha risorse finanziarie proprie; fa affidamento sulla prestazione gratuita dei membri, sui compensi e rimborsi per servizi e prestazioni richieste e su contribuzioni volontarie.

È fatto divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale.

Art. 4 - Segno distintivo della Filarmonica Comunale "Filarmonica Sangiulianese" è l'immagine dello stemma del Comune di San Giuliano Terme che fa da sfondo all'effigie di Verdi e Rossini, con la denominazione sociale e l'anno di fondazione.

Art. 5 - **La Filarmonica ha sede in San Giuliano Terme, frazione Ripafratta, via Statale Abetone s.n.c., nei locali della ex-scuola primaria "C. Marchesi". E' fatta salva la possibilità di trasferire la sede - nei modi di legge - in locali messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale.**

CAPITOLO II - I SOCI

Art. 6 - Sono soci attivi tutti i musicanti che, conformemente al presente statuto, si assumono l'impegno di partecipare alle prove, ai servizi e collaborano al buon andamento del sodalizio.

Sono altresì soci tutti coloro che, pur non essendo soci attivi, collaborano con questi al buon andamento del sodalizio. Essi sono soci ordinari o soci sostenitori.

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono con una quota annua maggiore della quota base al

finanziamento della Filarmonica.

Socio di diritto, in qualità di socio sostenitore, è il Comune di San Giuliano Terme.

L'ammissione in qualità di socio può avvenire in qualunque momento ed è deliberata dall'Assemblea dei soci.

L'espulsione dei soci è deliberata dall'Assemblea ed ha luogo nei casi in cui il socio si dimostri negligente nell'osservanza degli obblighi assunti (se socio attivo) o compia atti contrari alle finalità sociali.

CAPITOLO III - ORGANI SOCIALI E DIRETTIVI

Art. 7 - Gli organi sociali e direttivi sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci;

- il Comitato Direttivo;

- la Commissione Musica;

- la Commissione di Revisione.

Art. 8 - L'assemblea generale dei soci è l'organo superiore della Filarmonica. Tutte le categorie di soci vi partecipano con uguali diritti.

Art. 9 - Il Comitato direttivo rappresenta e amministra la Filarmonica. E' composto da 7 (sette) membri, uno dei quali in rappresentanza del Comune, e **precisamente da:**

- un Presidente;

- un vicepresidente;

- un segretario;

- un cassiere;

- tre membri consiglieri (uno dei quali è il rappresentante del Comune).

Art. 10 - L'Assemblea generale dei soci si riunisce in via ordinaria di regola due volte all'anno. Ad essa compete:

- l'approvazione del programma annuale delle attività;

- l'approvazione del rapporto sulla attività della Filarmonica e del rendiconto finanziario;

- la nomina del Comitato direttivo;

- la nomina della Commissione Musica;

- la nomina dei revisori.

L'Assemblea generale è il massimo organo deliberativo; potranno prendere parte all'assemblea solo i soci in regola con il versamento della quota annua; nessun socio potrà essere rappresentato da altri.

La convocazione dell'assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei soci.

Art. 11 - L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta il Comitato direttivo lo ritenga opportuno, oppure a seguito della domanda scritta al Comitato direttivo da parte di 2/3 (due terzi) dei soci.

Ad essa compete tra l'altro l'eventuale modifica dello Statuto.

Art. 12 - Le sedute dell'Assemblea generale dei soci sono valide quando sia presente la meta più uno dei soci in prima convocazione, **in seconda convocazione, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti. In ogni caso le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.** Il Segretario del Comitato direttivo tiene il verbale della riunione.

Art. 13 - Le votazioni si faranno nel modo che deciderà di volta in volta l'Assemblea: per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto. La maggioranza dei presenti decide. **[A parità di voti è decisivo il voto del Presidente.] VIENE ELIMINATO**

Art. 14 - I membri del Comitato direttivo sono nominati dall'Assemblea generale ordinaria dei soci. Il rappresentante dell'Amministrazione Comunale è disposto direttamente dall'Amministrazione. Restano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Comitato direttivo nomina in seno a se stesso il presidente, un vicepresidente, un segretario ed un cassiere (**precisandosi che queste ultime due cariche possono essere affidate ad un'unica persona**), **ad eccezione del primo Comitato Direttivo nominato in sede di atto costitutivo, le cui cariche vengono distribuite sulla base della decisione assunta, in sede di nomina, dai soci costituenti.**

Il Presidente è il primo rappresentante della Filarmonica.

Il vice presidente coadiuva il Presidente nelle mansioni direttive e lo supplisce in caso di assenza.

Il segretario invia gli avvisi delle convocazioni, tiene i verbali delle sedute, disbriga la corrispondenza in genere.

Il cassiere esegue gli incassi della Filarmonica, paga le fatture e i conti dietro regolare mandato del Presidente e del

segretario. Tiene la contabilità del patrimonio sociale, redige i bilanci. L'impiego dei capitali sociali è disposto dal Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo nomina il Maestro, cui è affidata la direzione artistica del sodalizio. Esso dipende dal Comitato direttivo; i rapporti tra Maestro e Comitato sono stabiliti con contratto che ne fissa compiti e competenze. Il Comitato direttivo nomina altresì il CapoBanda che terrà i contatti tra Comitato Direttivo, maestro e soci attivi e sostituisce il Maestro in caso di sua assenza.

Il Maestro dirige le prove, i concerti, i servizi cui la Filarmonica è chiamata. E' responsabile dell'esito delle esibizioni, del corretto comportamento del corpo bandistico, esamina eventuali aspiranti al corpo musicale, cura il repertorio della Filarmonica. Riferisce al Comitato sull'andamento del corpo bandistico.

Il Comitato nomina altresì l'archivista, che è scelto fra i membri del comitato direttivo e tiene l'inventario del materiale della Filarmonica.

Infine nomina l'alfiere, che ha lo speciale incarico di portabandiera. L'alfiere può essere scelto anche tra persone estranee alla Filarmonica.

Art. 15 - Il Comitato direttivo, oltre alle nomine di cui sopra, ha i seguenti compiti:

- rendere operanti tutte le decisioni dell'Assemblea;
- amministrare e rappresentare la Filarmonica.

Art. 16 - Il Comitato direttivo si riunisce almeno ogni trimestre. Esso può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza di almeno 4 (quattro) membri. Le deliberazioni del Comitato, per essere valide, devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti. **[A parità dei voti, quello del Presidente è decisivo.] VIENE ELIMINATO**

Art. 17 - La Commissione Musica è composta da 2 (due) membri: **il Maestro ed uno tra i soci attivi eletto dall'Assemblea.**

Dura in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

Suoi compiti sono:

- allestimento del programma dei concerti;
- sistemazione dell'organico della banda;
- controllo della tenuta degli strumenti privati e di proprietà della Filarmonica;
- controllo della frequenza alle prove ed ai concerti da parte dei soci attivi;
- proposta al Comitato direttivo dell'acquisto di strumenti.

La Commissione Musica presenterà annualmente all'Assemblea un rapporto scritto della propria attività e delle necessità del corpo bandistico.

Art. 18 - La commissione di revisione è composta da **3 (tre) membri, è nominata annualmente ed è rieleggibile. Di essa fa parte di diritto il rappresentante del Comune. Gli altri due membri possono essere nominati anche fra persone esterne alla Filarmonica.**

La prima commissione di revisione viene nominata dai soci costituenti in sede di atto costitutivo.

La commissione esamina alla fine di ogni anno contabile la situazione finanziaria e contabile della Filarmonica ed ha l'obbligo di presentare un rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria dei soci.

CAPITOLO IV - LE PRESTAZIONI

Art. 19 - Una apposita convenzione con il Comune stabilisce di anno in anno (in accordo tra le parti) il numero dei concerti pubblici e dei servizi che durante l'anno la Filarmonica dovrà eseguire gratuitamente in occasione di cerimonie, manifestazioni, iniziative di interesse per la comunità locale.

Art. 20 - Ogni altro servizio, intervento, prestazione, della Filarmonica è disposto dal Comitato direttivo, il quale ne fisserà le condizioni.

CAPITOLO V - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 21 - L'anno contabile della Filarmonica ha inizio il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 - Lo scioglimento della Filarmonica può essere deciso solo da un'Assemblea generale straordinaria. **Per lo scioglimento sarà necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.**

In caso di scioglimento della Filarmonica Comunale tutto il materiale sociale (strumenti, repertori musicali, ecc.) e il capitale sociale verranno attribuiti ad un'associazione o ad un ente scelti dall'Assemblea dei Soci avente fini analoghi a quelli dall'associazione stessa.

Art. 23 - Eventuali modifiche al presente statuto possono essere decise dall'Assemblea generale con il voto **favorevole** di almeno 2/3 (due terzi) dei soci.

Art. 24 - Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.